

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E PER LE ATTIVITA' DI ESTETISTA

**(Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni)
(Legge 04 gennaio 1990, n. 1)**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di parrucchiere per uomo e donna e l'attività di estetista, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge 14.02.1963 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge 04 gennaio 1990 n.1 nonché dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie di persone o di capitali, che rientrano o meno nella Legge 8 agosto 1985, n. 443.

Tali attività non possono essere esercitate in forma ambulante.

Possono essere esercitate anche se svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i normali requisiti richiesti per gli altri negozi simili e sempre che siano distinti, cioè separati dai locali adibiti a civile abitazione ed a condizione che l'esercente consenta i controlli da parte della competente autorità comunale, per quanto si riferisce ai requisiti igienici dei locali stessi.

ART. 2

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 14.2.1963 N. 161 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della propria attività, possono svolgere le prestazioni semplici di:

- manicure;
- pedicure-estetico;

e possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento delle prestazioni, che possono essere svolte senza qualifica.

In ambedue i casi le attività possono essere svolte previo nullaosta da parte dell'A.S.L.

competente, relativamente alla esistenza dei requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie vigenti.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE E REQUISITI RICHIESTI

Chiunque intende esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate al precedente Art. 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Comunale prevista dall'Art. 2/bis della Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, previo accertamento:

- a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n. 443 o dei presupposti atti a fare ritenere che la stessa avrà i requisiti fondamentali di cui alla citata Legge n. 443.

Tale accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Se il richiedente l'autorizzazione risulta già iscritto nell'albo Provinciale delle Imprese Artigiane, previsto dall'art. 9 della predetta Legge 08.08.1985, n. 443, non è necessario alcun ulteriore accertamento.

Per le imprese societarie, non aventi i requisiti ed i presupposti previsti dalla surricordata Legge n. 443, lo accertamento della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel Registro Ditte e Società presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, spetta agli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione.

Tale regolare costituzione può comunque essere comprovata anche mediante presentazione di un certificato di iscrizione nel Registro Ditte e Società, da richiedere alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;

- b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli uffici comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia.

- c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, avente i requisiti ed i presupposti previsti dalla Legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci.

Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta Legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda.

L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che s'intende conseguita

al verificarsi di una delle condizioni indicate al successivo art. 4, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

- d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, secondo quanto fissato al successivo art. 5.

Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale.

ART. 4

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

La qualificazione professionale s'intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione o da parte del Direttore dell'Azienda:

- a) se egli sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere, di estetista, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane;
- b) se presti o abbia prestato la sua opera qualificata presso un'impresa di parrucchiere o di estetista, in qualità di dipendente o di collaboratore, per un periodo non inferiore a due anni;
- c) se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato od ottenuta la qualificazione ai sensi della Legge 19.01.1955 n. 25 e delle norme applicate previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo a riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, a meno che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi di Stato, e sia stato superato l'esame finale.

- d) Per la qualificazione professionale di estetista, si rimanda inoltre a quanto previsto dalla Legge 04.01.1990 n.1.

ART. 5

NUMERO DEGLI ESERCIZI E DISTANZE DEGLI ESERCIZI NUOVI DA QUELLI ESISTENTI

Il rapporto numero di esercizi e popolazione residente è così determinato:

- un esercizio di parrucchiere uomo e donna ogni 500 abitanti o frazione superiore a 300;
- un esercizio di estetista ogni 600 abitanti o frazione superiore a 400.

Nel caso di richiesta e successivo rilascio di un'unica autorizzazione per parrucchiere per uomo e per donna e per estetista, ai fini del rapporto tra numero degli esercizi e popolazione residente, l'autorizzazione unica di cui sopra verrà considerata alla stregua di due

autorizzazioni separate.

Le autorizzazioni rilasciate non potranno essere trasferite all'infuori dell'insediamento abitativo o dalle frazioni ove hanno creato il servizio.

Dovrà inoltre essere osservata una distanza minima di metri 50 (cinquanta) fra gli esercizi esistenti e quelli eventualmente autorizzati ex novo.

Si considera distanza la misura più breve fra la mezzeria degli ingressi del negozio o del fabbricato, se trattasi di locale interno, misurata sul percorso stradale più breve.

La distanza minima potrà essere ridotta fino ad un massimo del 20% quando non siano possibili altre soluzioni di natura urbanistica e quando vengano riconosciuti vantaggi di interesse pubblico.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere uomo e donna è subordinato al possesso della qualifica professionale completa ed all'accertamento dei requisiti igienici e sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate all'esercizio dell'attività.

Qualora il titolare sia in possesso di una autorizzazione parziale (solo uomo o solo donna) potrà esercitare la sola attività per la quale ha la qualificazione sino a quando non abbia ottenuto la qualificazione completa.

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e per donna costituisce unico titolo autorizzativo e pertanto non può essere oggetto di cessione separata.

ART. 6

COMMISSIONE CONSULTIVA

La Commissione Comunale prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da:

- n. 3 rappresentanti della categoria artigianale;
- n. 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per lo Artigianato od un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune.

In caso di mancata designazione di uno o più rappresentanti di cui sopra la Commissione sarà composta da un conseguente minor numero di componenti, purché non inferiore a cinque.

In caso contrario alla nomina dei rappresentanti mancanti sino a raggiungere almeno il

numero di cinque provvederà d'ufficio il Comune.

Tale Commissione deve esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sul Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Deve essere altresì sentita in occasione del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 bis della Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni.

Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti, e le sue deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto può essere segreto quando richiesto da almeno un terzo dei presenti.

CAPO II

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI

ART. 7

COMPETENZE NELL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari spetta alla struttura dell'ASL competente per territorio.

CAPO III

DINIEGO O RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE EVENTUALE SUA REVOCA

ART. 8

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - COMPETENZA

L'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata dal Responsabile del servizio, sentita l'apposita Commissione Comunale di cui all'art. 6 secondo la procedura e l'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.

Gli incumbenti relativi sono demandati al Settore Commercio, fatta salva la competenza dell'A.S.L. , per gli incumbenti di natura igienico-sanitaria.

ART. 9

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Nella domanda, in competente carta legale, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio delle attività indicate negli artt. 1 e 2 del presente Regolamento dovranno essere indicati:

- nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente (per le imprese individuali);
- nome, cognome, luogo e data di nascita della maggioranza dei soci (per le imprese aventi i requisiti od i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443);
- nome, cognome, luogo e data di nascita del Direttore (per le imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della Legge n. 443);
- indirizzo del richiedente l'autorizzazione e dei locali ove viene o verrà svolta l'attività.

Alla domanda stessa dovranno essere allegati:

a) per le imprese individuali e per quelle societarie aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della Legge n. 443:

- il certificato di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8.8.1985, n. 443;
- il certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante:
 1. il possesso dei presupposti atti a fare ritenere che l'impresa che verrà esercitata avrà i requisiti fondamentali di cui alla Legge n. 443;
 2. il possesso, da parte del richiedente o da parte della maggioranza dei soci della prescritta qualificazione professionale, così come stabilito dalla Legge 14.02.1963,

n. 161 e successive modifiche ed integrazioni per gli esercizi di parrucchiere uomo e donna, o dalla Legge n. 01/90 per quelli di estetista e dall'art. 4 del presente Regolamento;

b) per le imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della Legge n. 443:

- il certificato di iscrizione nel Registro Ditte e Società, rilasciato dalla Camera di Commercio I.A.A.;
- il certificato comprovante il possesso, da parte del Direttore dell'Azienda, della prescritta qualificazione professionale, a mente della Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni per gli esercizi di parrucchiere per uomo e per donna, o dalla Legge n.01/90 per quelli di estetista e dell'art. 4 del presente Regolamento, rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ART. 10

PRIORITÀ NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Qualora, per l'apertura di nuovi esercizi, vengano presentate più domande per lo stesso tipo di attività, dovrà essere seguito l'ordine cronologico di presentazione nel caso le domande siano complete di documentazione.

Per le domande incomplete la data decorrerà da quando le stesse saranno state completate.

ART. 11

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DA PARTE DELL'UFFICIO COMUNALE

A seguito della domanda presentata dall'interessato ed in mancanza della documentazione prescritta, il Settore Commercio provvederà all'istruttoria delle pratiche promuovendo d'Ufficio gli accertamenti presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato:

- a) per accertare se l'impresa destinata all'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e per donna ed eventualmente di estetista di cui sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, risulti già in possesso delle condizioni specificatamente indicate all'art. 3 del presente Regolamento in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985, n. 443;
- b) per accertare se la persona richiedente l'autorizzazione risulti già in una delle condizioni specificatamente indicate dall'art. 4 del presente Regolamento, in ordine al possesso della qualificazione professionale.

Il Settore Commercio provvederà inoltre ad accertare, tramite gli Organi di Polizia Municipale, la distanza degli esercizi esistenti più prossimi dall'ubicazione del nuovo esercizio

La pratica istruita verrà quindi sottoposta al parere della Commissione Comunale di cui al

precedente art. 6.

Esperate tutte le formalità di cui sopra verrà richiesto con apposti modulo, l'accertamento dell'A.S.L. competente per territorio, le cui spese di accertamento sono a carico del richiedente, in merito all'esistenza dei requisiti igienico-sanitari, delle persone addette ai servizi nonché dei locali, delle attrezzature delle suppellettili, della biancheria, dei procedimenti tecnici e dei materiali destinati alla lavorazione, così come previsto dal presente Regolamento.

ART. 12

INVITI A COMPLETARE LA DOCUMENTAZIONE – RIFIUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Qualora dagli accertamenti promossi d'ufficio risultasse che il richiedente l'autorizzazione non è in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 04.01.1990 n.1 e dal presente Regolamento, il Responsabile del Servizio lo inviterà ad adeguarsi alla normativa ed a completare la domanda con la prescritta documentazione assegnandogli un congruo termine di tempo per provvedervi.

Decorso tale termine di tempo senza che l'interessato abbia provveduto ad integrare la domanda con la necessaria documentazione od a modificare ed integrare gli impianti igienici esistenti in conformità alle prescrizioni comunicategli, il Responsabile del Servizio adotterà motivato provvedimento di rifiuto dell'autorizzazione richiesta notificando il provvedimento stesso al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda oppure entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per il completamento della documentazione a corredo della domanda stessa.

ART. 13

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, viene rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, al quale il Settore Commercio trasmetterà la pratica allorché ad essa saranno acquisiti tutti gli elementi di cui ai precedenti artt. 11 e 12.

L'impresa interessata potrà iniziare l'attività solo allorché sarà in possesso dell'autorizzazione, che dovrà essere tenuta permanentemente esposta nei locali destinati all'esercizio dell'attività ed essere esibita a richiesta di tutti gli agenti della forza pubblica, dell'autorità amministrativa e sanitaria e di controllo e dai legali rappresentanti della Commissione Provinciale dell'Artigianato.

ART. 14

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - SILENZIO ASSENSO

Il diniego da parte del Responsabile del Servizio al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 13 deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda.

La domanda si ritiene accolta quando il Responsabile del Servizio non deliberi su di essa entro 60 giorni dalla presentazione.

Contro tale provvedimento di diniego è ammesso il ricorso secondo la legislazione vigente.

ART. 15

VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario, che può svolgere, nei locali in essa indicati, il mestiere o i mestieri di cui è fatta specifica menzione e previsti dagli artt. 1 e 2 del presente Regolamento.

Ogni cambiamento del titolare è soggetto a nuova autorizzazione da concedersi con le stesse modalità dell'autorizzazione originaria.

L'autorizzazione sarà revocata dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 6, in caso di mancato inizio dell'attività entro 60 giorni dalla data del rilascio.

Proroghe a tale termine il Responsabile del Servizio potrà concederle sentita la Commissione di cui all'art. 6, per comprovate necessità e non potranno superare i sei mesi.

ART. 16

SOSTITUZIONE DEL TITOLARE IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti ed i presupposti di cui alla Legge 08.08.1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività stessa verrà esercitata da personale qualificato.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata dal Responsabile del Servizio, salvo che uno degli eredi legittimi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni o, per quanto riguarda l'estetista, richiesti dalla Legge 04.01.1990 n.1.

ART. 17

TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il trasferimento degli esercizi, l'ampliamento dell'esercizio esistente, la diversa destinazione dei locali in cui già viene svolta l'attività deve essere preventivamente richiesta al Responsabile del Servizio il quale provvede a fare eseguire l'accertamento dei requisiti previsti dal presente Regolamento prima di rilasciare l'autorizzazione.

ART. 18

PERDITA DEI REQUISITI NECESSARI

Le imprese autorizzate dal Responsabile del Servizio ad esercitare le attività di cui all'art.1 sono tenute a conservare i requisiti necessari per tutto il tempo in cui svolgono le loro attività.

All'uopo il Responsabile del Servizio si accerterà periodicamente almeno ogni biennio della sussistenza di tali requisiti con informazioni assunte presso la Commissione Provinciale dell'Artigianato per ciascuna impresa autorizzata.

ART. 19

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La perdita dei requisiti necessari comporta la decadenza dell'autorizzazione e a tale scopo il Responsabile del Servizio, in base ad informazioni assunte presso la Commissione Provinciale dell'Artigianato ed alle ispezioni eseguite dall'A.S.L. competente, notificherà all'impresa autorizzata i propri rilievi assegnando il termine di 60 giorni per ovviarvi ed ordinando, nel frattempo, la sospensione di qualsiasi attività nell'esercizio.

Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto ad eliminare le manchevolezze accertate, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, revocherà l'autorizzazione notificando il provvedimento di revoca all'interessato.

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ORARI DEI NEGOZI TARIFFE

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, sentito il parere della Commissione Provinciale dell'Artigianato a mente dell'art. 1 della Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge 04.01.1990 n.1, entrerà in vigore appena divenuta esecutiva la deliberazione consiliare che lo approva.

ART. 21

ORARI DEI NEGOZI E TARIFFE

I negozi ed i laboratori, anche ubicati presso il domicilio dell'esercente, destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, devono osservare gli orari di apertura e di chiusura che vengono determinati dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Detti orari devono essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli.

Gli organi di vigilanza hanno la facoltà di controllare in ogni momento il rispetto degli orari di apertura e di chiusura ed il rispetto delle giornate festive nei negozi e nei laboratori, anche se ubicati presso il domicilio degli esercenti.

All'interno degli esercizi devono essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

CAPO V

ART. 22

SANZIONI ED ABUSIVISMO

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono violazione della Legge Penale, saranno soggetti alla sanzione amministrativa compresa da un minimo di 50 euro ad un massimo di 300 euro.

Per l'attività di estetista si rimanda all'art.12 e 13 della Legge 04.01.1990 n.1.

Quando l'attività è esercitata senza autorizzazione il Dirigente Responsabile del Servizio, ordina l'immediata cessazione della stessa.

ART. 23

NORME TRANSITORIE

Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, anche se superiori al numero previsto dall'art. 5, in rapporto alla popolazione residente, non potranno essere revocate.

Non potranno però essere rilasciate nuove autorizzazioni sino a quando il numero degli esercizi sia di nuovo nella proporzione prevista in rapporto alla popolazione residente, fatte salve le disposizioni, sempre del citato art. 5, relative ai nuovi insediamenti.